

COMUNICAZIONE N. 11

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Resp. Proced.: Dr.ssa LR Di Adamo

LORO SEDI

OGGETTO: Testo Unico del Registro e altri tributi indiretti (d. lgs. 123/2025) – IMPOSTA DI BOLLO – SLITTAMENTO ENTRATA IN VIGORE AL 01/01/2027

Con il **decreto legislativo n. 123 del 1° agosto 2025** è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, predisposto in attuazione della delega fiscale prevista dall'articolo 21 della legge, n. 111/2023 (*“Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario”*), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il **riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario**, mediante la redazione di testi unici.

Contenuti principali del decreto:

1. Riordino normativo: vengono coordinate e sistematizzate le disposizioni relative a diversi tributi indiretti, tra cui:
 - Imposta di registro
 - Imposte ipotecarie e catastali
 - Imposta sulle successioni e donazioni
 - Imposta di bollo
 - IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero)
2. Abrogazione di norme obsolete: il decreto elimina espressamente le disposizioni legislative incompatibili o superate, favorendo una maggiore chiarezza e coerenza del quadro normativo.
3. Razionalizzazione e semplificazione: il testo unico mira a rendere più agevole l'applicazione delle norme da parte dei contribuenti e degli operatori, riducendo la frammentazione normativa e facilitando l'interpretazione delle disposizioni tributarie.
4. Entrata in vigore: le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire **dal 1° gennaio 2027 (slittamento previsto all'art. 4, comma 5 del D.L. n. 200 del 31 dicembre 2025)**.

Con il [Decreto Legislativo 1 agosto 2025, n. 123](#), non si modificano in modo sostanziale le regole di tassazione, ma il Testo unico rappresenta un punto di riferimento unico e coordinato, che sostituisce un mosaico di norme sparse e spesso di difficile interpretazione.

Non viene introdotto nulla di nuovo ma ordina quello esistente, eliminando duplicazioni e contraddizioni.

Il [Testo unico](#) è composto da 205 articoli suddivisi in sei parti oltre a quattro allegati tecnici, ma la parte che interessa maggiormente gli OMCeO è la Parte IV (dall'articolo 139 all'articolo 168) che riporta la disciplina inerente l'imposta di bollo (in precedente disciplinata dal [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642](#)), e l'allegato 3 in cui sono elencati gli atti e gli scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, gli atti e gli scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso e gli atti e gli scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Quindi dal 1° gennaio 2027 gli OMCeO dovranno cambiare nei propri portali i riferimenti normativi dell'imposta di bollo e dell'eventuale esenzione che oggi fanno riferimento al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), (esenzione Tabelle A e B comprese), in quanto abrogato [dall'articolo 204 comma 1 lettera c\) del Decreto Legislativo 1° agosto 2025, n. 123](#).

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

ALL: 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs.82/2005